

Questione pregiudiziale

Se il principio del *ne bis in idem*, come garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli obblighi incombenti alla Romania di rispettare i parametri enunciati nella decisione MCV (decisione 2006/928 della Commissione europea), debba essere interpretato nel senso che una decisione di archiviazione, emessa dalla procura successivamente all'acquisizione delle prove essenziali nella relativa causa, precluda un'altra azione penale per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica, nei confronti della stessa persona, in quanto la decisione è definitiva, salvo nei casi in cui si constati l'insussistenza della circostanza posta a fondamento dell'archiviazione oppure siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell'archiviazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1° febbraio 2022 — RL / Landeshauptstadt Wiesbaden**(Causa C-61/22)**

(2022/C 213/30)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti*Ricorrente:* RL*Resistente:* Landeshauptstadt Wiesbaden**Questioni pregiudiziali**

Se l'obbligo di inserire e memorizzare le impronte digitali nelle carte d'identità in forza dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1157 ⁽¹⁾ costituisca una violazione del diritto dell'Unione di rango superiore, in particolare

- a) dell'articolo 77, paragrafo 3, TFUE
- b) degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- c) dell'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽²⁾

e sia quindi invalido per uno di tali motivi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag 1).

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-370/20, KL/Banca europea per gli investimenti**(Causa C-68/22 P)**

(2022/C 213/31)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo, I. Zanin, agenti)